



32127-17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 07/03/2017

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA

Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO

Dott. SALVATORE DOVERE

Dott. PASQUALE GIANNITI

Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA

- Presidente - SENTENZA
N. 390/17
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 50306/2016
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
CATANZARO
nei confronti di:

(omissis) N. IL (omissis)

avverso la sentenza n. 7417/2015 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CATANZARO, del 26/04/2016

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

letta/sentite le conclusioni del PG Dott. *Manlio Galea, che ha*
chiesto l'annullamento con rinvio;

7

Udit i difensori Avv. (omissis) *che ha chiesto il rinvio del*
trattato;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di (omissis) in ordine al reato di cui all'art. 95 d.p.r. n. 115/2002 commesso in relazione all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 13.5.2009 nell'ambito del procedimento penale n. 216/2009 RGNR.

Con il ricorso deduce l'inosservanza del citato art. 95 e il vizio di motivazione, asserendo che il giudice ha errato nell'escludere il dolo del reato, poiché questo è integrato dalla coscienza e dalla volontà di violare il dovere giuridico di dichiarare il vero, non avendo rilievo l'incidenza della falsità sulle condizioni di ammissione al beneficio, e che nella specie l'omissione dell'indicazione di redditi rilevanti rende evidente la sussistenza del dolo, anche in considerazione dell'assenza di giustificazioni plausibili provenienti dall'imputato. Inoltre, un eventuale errore cadrebbe sulla legge penale e quindi non assumerebbe rilievo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati.

2.1. Come si è già affermato in una precedente pronuncia (Sez. 4, sent. n. 28555 del 14.4.2016, dep. 8.7.2016, Rizzo, n.m.), giova prendere le mosse dalla considerazione della ancor recente decisione con la quale le Sezioni Unite hanno statuito che integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008 - dep. 16/02/2009, Infanti, Rv. 242152).

Tanto conduce a giudicare irrilevante, sul piano della oggettiva sussistenza della falsità, l'eventuale inidoneità del dato alterato a fare da elemento di discriminazione tra ammissione ed esclusione dal beneficio, giacché il bene giuridico tutelato – per come identificato dal S.C. – non è l'interesse patrimoniale dello Stato ma (lo si è già scritto) l'attività del giudice preposto alla verifica del diritto al beneficio.

Volgendo lo sguardo al versante soggettivo, se è vero che il reato del quale ci si occupa richiede il dolo generico, e quindi la mera consapevolezza e volontà della falsità, senza che assuma rilievo la finalità di conseguire un beneficio che non compete, è pur sempre da tener presente che il dolo generico non può essere considerato in "re ipsa" ma deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice

leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (cfr. Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015 - dep. 16/07/2015, Di Stasi e altri, Rv. 264328; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010 - dep. 28/07/2010, Zago, Rv. 248264).

In questa prospettiva deve essere rimarcato che concreta errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per <<legge diversa dalla legge penale>> ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015 - dep. 02/04/2015, Bucca, Rv. 263013, proprio in tema di falso nella dichiarazione concernente istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

Pertanto, nel caso in cui si erri in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato (come quando non dovendosi tener conto del reddito percepito ai fini della tassazione lo si reputa non rilevante ai fini delle condizioni per l'ammissione al beneficio) si versa in ipotesi di errore inescusabile.

Tuttavia, non può ritenersi l'assoluta irrilevanza della inidoneità della falsa dichiarazione a determinare effetti favorevoli al dichiarante, perché essa può rappresentare, in via astratta, segno di una condotta colposa, come tale estranea al dolo. La necessità del dolo generico esclude che si possa rispondere per un difetto di controllo, che in termini giuridici assume necessariamente le fattezze della condotta colposa, salva l'emersione di un dolo eventuale. Dolo eventuale che tuttavia non può essere evocato alla stregua di una formula 'di chiusura', per sottrarsi al puntuale accertamento giudiziario. Al contrario, esso deve essere compiutamente dimostrato, non ignorando le prescrizioni metodologiche impartite dalle Sezioni Unite, per le quali, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento (che in casi come quello in esame assume la connotazione di evento in senso giuridico) che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa. Con gli ovvi adattamenti richiesti dalla specificità della vicenda all'esame, deve farsi applicazione delle indicazioni metodologiche provenienti dal S.C., per il quale l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'"iter" e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori, tra i quali - non può sfuggire - si pongono anche il fine della condotta e la compatibilità con



esso delle conseguenze collaterali (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261105).

2.2. Nel caso di specie il ricorrente formula argomentazioni che sottendono una sostanziale marginalizzazione del dolo, che viene assertivamente affermato, senza tuttavia alcun cenno all'esito delle indagini condotte per escludere una condotta colposa. Si sostiene che l'omissione di redditi rilevanti rende evidente la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, neppure ponendo il tema della incidenza dei dati omessi sull'ammissione al beneficio richiesto, rilevante – per quanto sopra esposto – ai fini dell'accertamento del dolo. Ed in effetti, all'affermazione del giudice, per la quale l'imputato non aveva alcuna ragione per non attestare i redditi in parola (trattasi della proprietà di un fabbricato di categoria A4, ovvero abitazione popolare; della quota di ¼ di fabbricato ricevuto per successione mortis causa; della quota di 1/2 di un ulteriore fabbricato, anch'esso ricevuto per successione mortis causa), il ricorrente ha opposto unicamente l'autoevidenza della omissione.

Pertanto il ricorso risulta infondato, siccome non in grado di superare la ricostruzione operata dal giudice.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso.

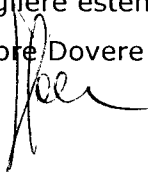
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/3/2017.

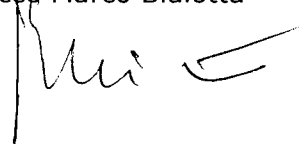
Il Consigliere estensore

Salvatore Dovere



Il Presidente

Rocco Marco Blaiotta



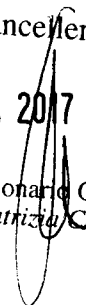
Depositata in Cancelleria

Oggi.

4 LUG. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 04 luglio 2017

La presente copia si compone di 4 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96